

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER I PARTNER NON PUBBLICI DEI PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2007-2013.

PREMESSO CHE:

1. Con Decisione C(2007)6556 della Commissione europea del 20 Dicembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013;
2. Con D.G.R. di Regione Lombardia del 26 giugno 2007 è stato assegnato alla Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica (oggi Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza) ed in particolare alla U.O. Infrastrutture, Impianti e Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera (oggi U.O. Turismo) l'incarico di Autorità di Gestione del suddetto Programma;
3. Con il D.d.u.o. n. 5654 del 29 Maggio 2008 è stato approvato il bando per la concessione di contributi a valere sul predetto Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013;
4. Con il D.d.u.o n. 15535 del 23 Dicembre 2008 è stato approvato l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili al finanziamento;
5. Con il suddetto D.d.u.o è stato concesso un contributo pubblico pari ad € (*inserire importo in cifre e in lettere*) al progetto (*inserire titolo e codice ID del progetto*)
6. Il suddetto progetto è stato presentato da (*inserire nominativo del capofila italiano del progetto*) in qualità di Capofila italiano, referente unico in rappresentanza di un partenariato con altri soggetti tra cui..... (*inserire nominativo/denominazione societaria, ragione sociale, sede legale del partner*)
7. Il piano finanziario del suddetto progetto identifica l'importo di €(*inserire importo in cifre e in lettere*) come contributo pubblico concesso al partner ...(*inserire nominativo/denominazione societaria, ragione sociale*) per l'espletamento delle attività indicate dalla scheda progetto ammessa a finanziamento ovvero rimodulata a seguito delle decisioni del Comitato di Pilotaggio;
8. Conformemente a quanto previsto nello schema di Convenzione tra Autorità di Gestione e Capofila italiano del progetto, l'erogazione degli importi a favore dei

soggetti non pubblici avviene previa stipula di idonea fideiussione, a garanzia della realizzazione dell'investimento e del buon esito dei lavori, pari al 40% del contributo pubblico concesso;

9. L'art.49 del Regolamento CE 1828 del 2006 include fra le spese rimborsabili da parte del FESR i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari se prescritte dalla normativa applicabile;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni (*inserire nominativo della Banca/Impresa di Assicurazioni*), autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore nell'interesse di (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale del partner*), di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro (*inserire importo in cifre ed in lettere*) a garanzia della realizzazione dell'investimento e del buon esito dei lavori (conformemente al piano di attività e nel rispetto del cronoprogramma allegato alla scheda di domanda di contributo, e in ottemperanza alla normativa nazionale, comunitaria, regionale applicabile e ad ogni altra disposizione prevista a carico del CONTRAENTE nei documenti ufficiali del programma Italia – Svizzera 2007 - 2013), impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto inadempimento del CONTRAENTE; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

ART. 2 – L'efficacia della presente garanzia fideiussoria decorre dalla data del (*inserire la data in cui viene stipulata la presente fideiussione*) e cessa alla data di conclusione del progetto, purché a tale data sia stata raggiunta a livello del progetto e dal partner qui identificato come CONTRAENTE la percentuale di spesa certificata del 70% del contributo pubblico concesso. (*lo svincolo può essere richiesto dal Contraente al Beneficiario anche prima di tale data, una volta raggiunta detta percentuale di spesa certificata*).

Tuttavia il periodo di validità si intende comunque automaticamente e successivamente rinnovato di sei mesi in sei mesi fino alla comunicazione di svincolo da effettuarsi a cura del BENEFICIARIO su richiesta del CONTRAENTE. Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

ART. 3 – Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

ART. 4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e succ. mod. e int. all'indirizzo(*indicare indirizzo di posta elettronica*).

ART. 5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO solo decorsi trenta giorni dal pervenimento a Regione Lombardia - Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza - U.O. Turismo).

ART. 7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente presso la Tesoreria regionale sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

ART. 8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

ART. 9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DEL GARANTE